

**DECRETO DEL  
DIRETTORE  
N. 769/DIRA DEL 05/08/2016**

**Oggetto: C.O.BPS–Autorizzazione stipula contratto affitto tra ASSAM e Azienda Agricola Quintili M. Candida e C. snc di area di mq 1.940,90 destinata alla cippatura di legno infestato da Tarlo Asiatico dal 01.09.16 al 31.08.17-Euro 4.900,00**

**IL DIRETTORE**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di stipulare un contratto con l'Azienda Agricola Quintili M. Candida e C. s.n.c., della durata di un anno a decorrere dal 01.09.2016 fino al 31.08.2017 - con possibilità di rinnovo di ulteriori anni 1 (uno), previo accordo tra le parti - per l'affitto di un'area di mq 1.940,90 situata a Magliano di Tenna (FM), C.da San Filippo, da utilizzare per lo stoccaggio e cippatura di legno infestato dal Tarlo Asiatico DEL FUSTO (*Anoplophora glabripennis* Motschulsky – ALB), per un importo annuale di Euro 4.900,00;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

**VISTA** l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile della struttura competente dell'A.S.S.A.M.;

**VISTA** la L.R. 14.01.1997 n. 9 "Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)" (*BUR 23.01.1997 n. 7*) e s.m.i.;

**VISTA** la L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" (*BUR 27.05.2004 n. 54*);

**VISTA** la determina del Dirigente n. 347 del 13.05.2015 avente ad oggetto "L.R. n. 28/2013 – D.G.R. n. 1444/2014 – Attribuzione rappresentanza legale dell'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) al Direttore Avv. Cristina Martellini";

**VISTA** l'approvazione del programma di attività e bilancio di previsione per l'anno 2016, approvata con decreto del Direttore n. 389 del 14.10.2015;

**PRESO ATTO** che il programma di attività 2016 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n. 13 "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale" e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004 avente ad oggetto "Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004";

**VISTI** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.S.S.A.M., approvato con decreto dell'Amministratore Unico n. 131 del 23.09.2014;

**- D E C R E T A -**

- di autorizzare la stipula di un contratto con l'Azienda Agricola Quintili M. Candida e C. s.n.c., della durata di un anno dal 01.09.2016 al 31.08.2017 - con possibilità di rinnovo di ulteriori anni 1 (uno), previo accordo tra le parti entro due mesi prima della scadenza - per l'affitto di un'area di mq 1.940,90, situata a Magliano di Tenna (FM), C.da San Filippo, iscritta al Catasto dello stesso Comune al foglio n. 10, particella n. 289, comprensiva di una servitù di passaggio ricadente nel foglio n. 10, particelle n. 280, n. 286 e n. 289, da destinare al Centro Operativo Fitosanitario, Servizi di Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio per lo stoccaggio e cippatura di legno infestato dal Tarlo Asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis* Motschulsky – ALB) per un importo annuale di Euro 4.900,00, come da schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante (Allegato n. 1);
- di procedere con successivo atto all'adozione dell'impegno di spesa di **Euro 4.900,00** a favore dell'Azienda Agricola Quintili M. Candida e C. s.n.c. - *per canone di affitto periodo 01.09.2016 – 30.08.2017, da versare in un'unica soluzione entro il 31.12.2016* - sul Bilancio ASSAM 2016, Centro Operativo Fitosanitario, Servizi di Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio, Progetto Progetto "Compiti istituto, controllo e vigilanza", cod. 4.1;
- di procedere, altresì, con successivo atto all'eventuale rinnovo alle medesime condizioni di ulteriori anni 1 (uno), previo accordo tra le parti entro due mesi prima della scadenza.

**IL DIRETTORE**  
**(Avv. Cristina Martellini)**

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**Centro operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti e Sicurezza sul Lavoro e Servizi Informatici**

- Normativa di riferimento:
- L.R. 14.01.1997 n. 9 e s.m.i;
- L.R. 18.05.2004 n. 13;
- D.G.R. Marche n. 621 del 08.06.2004;
- Determina Dirigente n. 347 del 13.05.2015;
- Decreto Amministratore Unico n. 110 del 05.08.2014.

## □ Motivazione

**Premesso che:**

- Il Servizio Fitosanitario Regionale dell'ASSAM, tra l'altro, deve svolgere le attività relative al piano di azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Tarlo Asiatico del Fusto (*Anoplophora glabripennis* Motschulsky – ALB) nelle Marche;
- Il suddetto piano di azione regionale prevede obbligatoriamente un luogo di stoccaggio e cippatura del legname infestato;
- Le Amministrazioni Comunali che hanno sottoscritto un accordo di programma per l'attuazione del piano regionale sopra citato non hanno concesso, dopo la chiusura del primo sito di cippatura, altri spazi utili alla realizzazione di una nuova stazione di lavoro, precedentemente situata nel Comune di Magliano di Tenna (FM);
- E' sorta pertanto l'urgenza di reperire un'area idonea dove eseguire la cippatura del legname infestato ed applicare le misure fitosanitarie nella loro completezza, così come indicato dalla legislazione vigente;
- L'area considerata idonea per il lavoro di stoccaggio e cippatura deve possedere almeno i seguenti requisiti minimi:
  1. Essere situata all'interno dell'area infestata di ALB;
  2. Non essere nelle immediate vicinanze di infrastrutture sia abitative, sia commerciali;
  3. Essere facilmente raggiungibile e percorribile da automezzi pesanti;
  4. Avere il perimetro delimitato da barriere fisiche ai fini della sicurezza del cantiere di lavoro;
- A seguito di opportune indagini e verifiche, è emerso che l'Azienda Agricola Quintili Candida e sorelle, con sede in Magliano di Tenna (FM), è proprietaria di un'area – situata nel Comune di Magliano di Tenna (FM) - che risponde perfettamente ai requisiti sopra citati;

**Tutto ciò premesso**, con decreto dell'Amministratore Unico n. 110 del 05.08.2014 è stata autorizzata, tra l'altro, la stipula di un contratto con l'Azienda Agricola Quintili M. Candida e C. s.n.c., della durata di un anno a decorrere dalla data di stipula del contratto stesso - con possibilità di rinnovo di ulteriori anni 1 (uno), previo accordo tra le parti - per l'affitto di un'area di mq 1.875 (are 18, centiare 75) situata a Magliano di Tenna (FM), iscritta al Catasto dello stesso Comune al foglio n. 10, particelle n. 280, n. 286 e n. 289, da utilizzare per lo stoccaggio e cippatura di legno infestato dal Tarlo Asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis* Motschulsky – ALB), per un importo annuale di Euro 3.600,00.

Il contratto di affitto è stato stipulato il giorno 01.09.2014 e con decreto del Direttore n. 666 del 24.12.2015 è stato rinnovato di un ulteriore anno, fino al 31.08.2016.

Con nota prot. ASSAM di arrivo n. 6452 del 03.08.2016, conservata agli atti, l'Amministratore Unico dell'Azienda Agricola Quintili M. Candida e C. s.n.c. si è reso disponibile a stipulare un nuovo contratto di un anno, a decorrere dal 01.09.2016 sino al 31.08.2017, eventualmente rinnovabile di ulteriori anni 1 (uno), previo accordo tra le parti entro due mesi prima della scadenza, per un importo annuo di Euro 4.900,00, ritenuto congruo, riferita all'area sopra citata iscritta al Catasto del Comune di Magliano di Tenna (FM), C.da San Filippo, al foglio n. 10, particella n. 289, comprensiva di una servitù di passaggio ricadente nello stesso foglio n. 10, particelle n. 280, n. 286 e n. 289,

L'aumento di Euro 1.300,00 rispetto al contratto precedente è dovuto alla concessione dell'utilizzo della pesa situata all'interno dell'Azienda Agricola, nonché all'aumento di mq 65,90 della superficie di terreno concesso che da mq 1.875 passa a mq 1.940,90.

Si rileva quindi l'opportunità di procedere alla stipula di un nuovo contratto di affitto con l'Azienda Agricola Quintili M. Candida e C. s.n.c. della durata di un anno a decorrere dal 01.09.2016, eventualmente prorogabile di ulteriori anni 1 (uno), previo accordo tra le parti entro due mesi prima della scadenza, per un importo annuale di Euro 4.900,00.

La spesa trova copertura nel Bilancio ASSAM 2016, Centro Operativo Fitosanitario, Servizi di Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio.

□ Esito dell'istruttoria:

Si propone di procedere all'adozione del presente atto, al fine di autorizzare la stipula di un contratto con l'Azienda Agricola Quintili M. Candida e C. s.n.c., della durata di un anno, dal 01.09.2016 al 31.08.2017 - con possibilità di rinnovo di ulteriori anni 1 (uno), previo accordo tra le parti - per l'affitto di un'area di mq 1.940,90 situata a Magliano di Tenna (FM), C.da San Filippo, iscritta al Catasto dello stesso Comune al foglio n. 10, particella n. 289, comprensiva di una servitù di passaggio ricadente nel foglio n. 10, particelle n. 280, n. 286 e n. 289, da destinare al Centro Operativo Fitosanitario, Servizi di Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio per lo stoccaggio e cippatura di legno infestato dal Tarlo Asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis* Motschulsky – ALB) per un importo annuale di Euro 4.900,00, come da schema di contratto allegato al presente atto per farne parte integrante (Allegato n. 1).

Si propone, altresì:

- di procedere con successivo atto all'adozione dell'impegno di spesa di **Euro 4.900,00** a favore dell'Azienda Agricola Quintili M. Candida e C. s.n.c. - *per canone di affitto periodo 01.09.2016 – 30.08.2017, da versare in un'unica soluzione entro il 31.12.2016* - sul Bilancio ASSAM 2016, Centro Operativo Fitosanitario, Servizi di Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio, Progetto Progetto "Compiti istituto, controllo e vigilanza", cod. 4.1;
- di procedere, altresì, con successivo atto all'eventuale rinnovo alle medesime condizioni di ulteriori anni 1 (uno), previo accordo tra le parti entro due mesi prima della scadenza.

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO  
(Rag. Mauro Mazzieri)

#### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria derivante dal presente atto, con riferimento alla disponibilità esistente sul relativo progetto.

IL RESPONSABILE  
DELLE RISORSE FINANZIARIE  
(Mauro Mazzieri)

- ALLEGATI -  
N. 1 allegato

Allegato n. 1

**CONTRATTO DI AFFITTO  
DI AREA PER CIPPATURA PIANTE ABBATTUTE PER PRESENZA  
DI TARLO ASIATICO DEL FUSTO**

*Il presente contratto viene stipulato ai sensi degli articoli del Libro IV, Titolo III, Capo VI, Sezione I, del Codice Civile*

L'anno 2016 (duemilasedici), addì \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_

**TRA**

L'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche, di seguito denominata ASSAM, con sede in via dell'Industria n. 1, Osimo (AN), P.I. e C.F. 01491360424, rappresentata dal Direttore Avv. Cristina Martellini, nata a Jesi (AN) il 27.02.1954, residente a Pesaro, via Mastro Giorgio n. 40, cod. fisc. MRTCS54B67E388E, in qualità di affittuario

**E**

L'Azienda Agricola Quintili Maria Candida e C. s.n.c., con sede in via San Filippo Magliano di Tenna, P.I. e C.F. 00105360440, nella persona del legale rappresentante Quintili Grazia nata a Grottazzolina (FM), il 12/11/1958, residente a Grottazzolina (FM), via De Gasperi n. 8, cod. fisc. QNTGRZ58S52E208N, in qualità di locatore

**Premesso che:**

- Il Servizio Fitosanitario Regionale dell'ASSAM, tra l'altro, deve svolgere le attività relative al piano di azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del Tarlo Asiatico del Fusto (*Anoplophora glabripennis* Motschulsky – ALB) nelle Marche;
- Il suddetto piano di azione regionale prevede obbligatoriamente un luogo di stoccaggio e cippatura del legname infestato;
- Le Amministrazioni Comunali che hanno sottoscritto un accordo di programma per l'attuazione del piano regionale sopra citato non hanno concesso, dopo la chiusura del primo sito di cippatura, altri spazi utili alla realizzazione di una nuova stazione di lavoro, precedentemente situata nel Comune di Magliano di Tenna (FM);
- E' sorta pertanto l'urgenza di reperire un'area idonea dove eseguire la cippatura del legname infestato ed applicare le misure fitosanitarie nella loro completezza, così come indicato dalla legislazione vigente;
- L'area considerata idonea per il lavoro di stoccaggio e cippatura deve possedere almeno i seguenti requisiti minimi:
  1. Essere situata all'interno dell'area infestata di ALB;
  2. Non essere nelle immediate vicinanze di infrastrutture sia abitative, sia commerciali;
  3. Essere facilmente raggiungibile e percorribile da automezzi pesanti;
  4. Avere il perimetro delimitato da barriere fisiche ai fini della sicurezza del cantiere di lavoro;
- A seguito di opportune indagini e verifiche, è emerso che l'Azienda Agricola Quintili Candida e sorelle, con sede in Magliano di Tenna (FM), è proprietaria di un'area – situata nel Comune di Magliano di Tenna (FM) - che risponde perfettamente ai requisiti sopra citati;

**Tutto ciò premesso**

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Oggetto del contratto

L'Azienda Agricola Quintili Candida e C. s.n.c., con sede in Magliano di Tenna (FM), codice fiscale 00105360440, cede in affitto all'ASSAM, nella persona del Direttore Avv. Cristina Martellini che accetta, un'area di pertinenza dell'unità immobiliare specificata al catasto fabbricati del Comune di Magliano di Tenna (FM), al Foglio n. 10 particella n. 289, per complessivi metri quadrati 1.940,90 (millenovecentoquaratavirgolanovanta), destinata al lavoro di stoccaggio e cippatura di legname infestato da ALB in quanto rispetta i requisiti minimi descritti in premessa. Tale area è individuata con la sigla "A" nell'elaborato planimetrico conservato agli atti.

L'Azienda Agricola Quintili Candida e C. s.n.c., cede in uso come servitù di passaggio all'ASSAM, nella persona del Direttore Avv. Cristina Martellini che accetta, un'area censita al catasto terreni del Comune di Magliano di Tenna (FM), C.da San Filippo, al Foglio n. 10 particelle n. 280, n. 286 e n. 289, evidenziata con la sigla "B" nell'elaborato planimetrico conservato agli atti.

La durata dell'affitto e della servitù di passaggio, decorre dalla data del 01.09.2016 ed è fissata in anni 1 (uno), con possibilità di rinnovo tacito di ulteriori anni 1 (uno).

L'eventuale rinnovo di un anno alle medesime condizioni può essere concordato due mesi prima della scadenza.

Il contratto di affitto può essere risolto da una delle parti, previa disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della data della scadenza sopra citata.

### Art. 2 – Canone

Le parti convengono di determinare il canone di affitto in Euro 4.900,00 (Euro quattromila-novecentovirgolazerozero) annui, comprensivo della servitù di passaggio.

Il pagamento da parte dell'ASSAM avverrà in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il mese di dicembre 2016, mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato a Azienda Agricola Quintili Maria Candida e sorelle snc, acceso presso la Banca Cassa di Risparmio di Fermo, Agenzia di Grottazzolina (FM), via Verdi, codice IBAN IT 38 X 06150 69480 CC0060043197.

### Art. 3 – Conduzione e miglioramenti

L'affittuario si obbliga ad usare l'area affittata (sigla "A") e la servitù di passaggio (sigla "B") con ogni cura e con la diligenza del buon padre di famiglia, astenendosi dal recare danni e deterioramenti al fondo.

L'affittuario si impegna:

1. a notificare immediatamente al locatore qualunque atto o fatto che turbi lo stato del possesso;
2. a sgomberare l'area in affitto "A" al termine del periodo di validità del contratto, a proprie spese;
3. di conservare, mantenere e restituire ogni cosa al termine dell'affitto nello stato di consegna, salvo il naturale deperimento.

Il locatore, per suo conto, si obbliga ad agire contro i terzi per le molestie che fossero arrecate all'affittuario in conseguenza di azione relativa ai diritti di proprietà del fondo e suoi accessori.

Il locatore si impegna:

- a notificare immediatamente all'affittuario qualunque atto o fatto che turbi lo stato del possesso dell'area;
4. a pulire ed a sistemare, a propria cura e spese, l'area in affitto "A" per renderla idonea al lavoro di stoccaggio e cippatura di legname ed alla viabilità, in totale sicurezza, anche dei mezzi pesanti;
  5. ad effettuare, a propria cura e spesa, un'opera di recinzione nella particella n. 280 del Foglio n. 10 del Comune di Magliano di Tenna (FM), al fine di isolare il fabbricato civile dall'area "B" per la parte che confina con la servitù di passaggio.

Il locatore ha, in qualunque momento, la facoltà di esaminare o fare esaminare a mezzo di persona di sua fiducia se dall'affittuario vengono osservati tutti gli obblighi che gli incombono ai sensi del presente contratto ed ai sensi di legge.

In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea, l'indennità per il danno arrecato spetta all'affittuario ai sensi delle normative vigenti.

#### **Art. 4 – Altri accordi**

L'affittuario non potrà subaffittare.

Il rischio dei casi fortuiti ordinari (fulmine, grandine, brina, siccità e simili) è assunto dall'affittuario, restando invece escluso quello dei casi fortuiti straordinari (danni di guerra, inondazioni inconsuete, ecc.).

#### **Art. 5 – Imposte, tasse e contributi**

Tutte le imposte, tasse e contributi riguardanti la proprietà sono a carico del locatore.

#### **Art. 6 – Consegna**

La consegna dell'area in affitto "A" e di quella soggetta a servitù di passaggio "B" avverrà, previa verifica contestuale tra le parti dell'intera proprietà, compresi i confini e del rispetto degli impegni assunti da locatore con riguardo all'art. 3, punti 4 e 5, sulla base di apposito verbale.

Le spese del presente contratto sono a carico dell'affittuario, compreso il costo della registrazione.

Spetta all'affittuario dimostrare l'avvenuta registrazione del contratto.

#### **Art. 7 – Foro competente**

Le parti dichiarano di riconoscere il Foro di Ancona come competente per ogni eventuale vertenza giudiziaria.

#### **Art. 8 – Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno speciale riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed agli usi e consuetudini locali.

\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE  
(Avv. Cristina Martellini)

Azienda Agricola  
Quintili M. Candida e C. s.n.c.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_